



## Situazione difficile

# Caro energia e deficit

Con la nota di aggiornamento del DEF si delineano i prossimi interventi, centrati a combattere il caro energia. La novità più rilevante è il quadro programmatico di finanza pubblica che indica nel 2022 un deficit di bilancio del 5,6% del PIL, di mezzo punto più ampio del 5,1% del tendenziale, a legislazione vigente. Di conseguenza il Governo richiede l'autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Nel 2023 il deficit scende al 4,5%, rispetto al 3,4% tendenziale, l'intervento fiscale espansivo è di 0,5 punti di PIL nel 2022 e di 1,1 punti nel 2023, pari a oltre 9 miliardi di euro per quest'anno e a circa 21 miliardi nel 2023.

Questi 30 miliardi di euro - se destinati interamente al contrasto al caro energia come indicato - si sommano agli interventi già adottati per 5,5 miliardi sul 2021 e per 57,1 miliardi per il 2022, portando a oltre 93 miliardi di euro le risorse impegnate nell'arco di 22 mesi per contrastare lo shock energetico. A legislazione invariata, la

spesa pubblica nel 2023 è di 1.052,6 miliardi di euro, pari al 52,9% del PIL, mentre la pressione fiscale, dal massimo storico del 43,8% di quest'anno scende al 43,4% nel 2023, al 42,6% nel 2024 e al 42,5% nel 2025. Nel nuovo quadro macroeconomico per il 2022 una crescita del PIL del 3,7%, migliorando il +3,3% previsto dal Governo a fine settembre, mentre nel 2023 la crescita tendenziale, a legislazione vigente, si ferma al +0,3%. Si mantiene il sentiero di riduzione del rapporto tra debito e PIL, che dopo la discesa di 4,6 punti quest'anno, registra un calo di 1,1 punti nel 2023, di 2,3 punti nel 2024 e di 1,1 punti nel 2025. Il sentiero del rapporto tra debito e PIL nel periodo di programmazione sale rispetto al quadro tendenziale, ma rimane più basso rispetto ad aprile, grazie alla maggiore crescita del PIL nominale e al miglioramento del saldo primario di bilancio, fattori che compensano il maggiore costo del finanziamento del debito: la spesa per interessi nel 2023 sale a 81,6 miliardi di euro, pari al 4,1% del PIL, un punto in più rispetto al 3,1% previsto ad aprile.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Mercoledì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Venerdì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
<b>Sabato</b>		CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ○○○ IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** Chiarimenti sugli acconti delle imposte. da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** Tutte le novità su fringe benefits e lavoro agile. da pag. 9

**Affari Generali:** Noleggio senza conducente: nuova comunicazione in Questura. da pag. 13

**Credito:** La convenzione di tesoreria. da pag. 14

## Secondo/unico acconto delle imposte 2022

Il prossimo 30.11.2022 scade il versamento della seconda ovvero unica rata dell'acconto delle imposte dovute sul reddito/valore della produzione 2022, determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale. Ai sensi del DL 63/2002 "i versamenti di acconto ... sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

Metodi determinazione acconto	
Storico	L'acconto 2022 è determinato sulla base dell'imposta 2021 evidenziata: - a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del mod. REDDITI 2022; - a rigo "Totale imposta" del quadro IR del mod. IRAP 2022.
Previsionale	È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2022 minore rispetto al 2021.

Si rammenta che, come previsto dal c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", a seconda del soggetto (con/senza ISA) tenuto al versamento, occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione delle rate d'acconto da versare:

- ➔ per i soggetti no ISA, è dovuta la prima rata nella misura del 40% e la seconda rata del 60%;
- ➔ per i soggetti ISA, la prima e seconda rata sono dovute nella misura del 50% ciascuna.

### ACCONTO IRPEF 2022

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2022 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2022 PF. Qualora sia stato effettuato il ricalcolo dell'acconto, va considerato l'importo di campo 4 "Differenza" di rigo RN61 (in assenza di ricalcolo, l'importo di campo 4 corrisponde a quello di rigo RN34). In base all'importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN34 "Differenza"		Acconto IRPEF 2022
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30.11.2022.
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al: 40% di rigo RN34 entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40%; 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2022.
	Soggetti ISA	Versamento in 2 rate pari al: 50% di rigo RN34 entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40%; 50% di rigo RN34 entro il 30.11.2022.

### ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta quanto segue.

Addizionale regionale	Non sono dovuti acconti.
Addizionale comunale	L'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l'acconto 2022 è stato versato entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40%.

## ACCONTO 2022 PER MINIMI E FORFETARI

Con riguardo ai contribuenti minimi/forfetari le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta per il 2022 sono così sintetizzabili.

Regime 2021	Regime 2022	Imposta dovuta per il 2022
Minimi	A Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	B Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
Ordinario	C Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
	D Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Forfetario	E Forfetario	Imposta sostitutiva (5% - 15%)
	F Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

A	Minimo 2021 e 2022	<p>I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2021 e continuano ad applicarlo nel 2022, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF.</p>
B	Minimo 2021 Ordinario 2022	<p>I soggetti minimi 2021 che nel 2022 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):</p> <p>determinano il reddito 2022 nei modi ordinari/regime di cassa, assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</p> <p>possono versare l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") al fine di scomputarlo nel quadro RN del mod. REDDITI 2023 PF. È comunque possibile applicare il metodo previsionale e quindi non versare l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva.</p>
C	Minimo 2021 Forfetario 2022	<p>I soggetti minimi 2021 che nel 2022 hanno adottato il regime forfetario:</p> <p>assoggettano il reddito 2022 all'imposta sostitutiva (15%);</p> <p>versano l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") da scomputare nel quadro LM del mod. REDDITI 2023 PF.</p>
D	Ordinario 2021 Forfetario 2022	<p>In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2022 hanno aderito al regime forfetario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2022, mancando la base di riferimento.</p> <p>Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2022 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2022 rispetto a quello risultante con il metodo storico.</p>
E	Forfetario 2021 e 2022	<p>I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2021 e continuano ad applicarlo nel 2022, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del <u>5% - 15%</u>, con le modalità previste ai fini IRPEF.</p>
F	Forfetario 2021 Ordinario 2022	<p>I soggetti forfetari nel 2021 che nel 2022 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):</p> <p>determineranno il reddito 2022 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</p> <p>possono versare l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") al fine di scomputarlo nel quadro RN del mod. REDDITI 2023 PF. È comunque possibile applicare il metodo previsionale e quindi non versare l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva.</p>

## ACCONTO IRES 2022

Applicando il metodo storico, l'acconto IRES 2022 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"

di rigo RN17 del mod. REDDITI 2022 SC e di rigo RN28 del mod. REDDITI 2022 ENC.

Il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN17/RN28	Acconto IRES 2022
Non superiore a € 20,66	Non dovuto
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2022 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) nella misura del 100%.  Versamento in 2 rate pari al:
Soggetti no ISA	40% di rigo RN17/28 entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40% se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2021 (*);  60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2022 se esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).
Superiore a € 257,52	Versamento in 2 rate pari al:
Soggetti ISA	50% di rigo RN17/28 entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40% se esercizio coincide con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2021 (*);  50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2022 se esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).

(\*) In caso di termine di approvazione "lungo" del bilancio (180 giorni), il versamento è differito al 22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica ed opera la c.d. "proroga di Ferragosto") ed è possibile anche versare entro il 21.9.2022 (+ 0,40%). Tuttavia, se il bilancio è approvato a maggio, trovano applicazione i termini "ordinari" del 30.6/22.8.2022 (+ 0,40%).

Come in passato, per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2021, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

## ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute dal 2021 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2022 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Si ritiene che anche per tale acconto da parte di un soggetto ISA, se il versamento va effettuato in 2 rate, le stesse sono pari al 50% ciascuna.

## ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato.

Primo anno di validità dell'opzione	<p>La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2022 (opzione da indicare nel quadro OP del mod. REDDITI 2022 SC):</p> <p>calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2022 non è soggetto passivo IRES; attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. REDDITI 2023 PF sul reddito 2022 ad essi imputato per trasparenza.</p>
Anni successivi di validità dell'opzione	<p>La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2020 - 2022 ovvero per il triennio 2021 - 2023 non deve versare alcun acconto IRES per il 2022.</p> <p>Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2019 - 2021 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2022 - 2024 non versa l'acconto IRES 2022. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2022.</p>
Primo periodo successivo la scadenza del triennio	<p>La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 - 2021 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2022 - 2024, è tenuta a versare l'acconto IRES 2022 calcolato sulla base dell'imposta 2021 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.</p>
Periodo di decadenza dal regime	<p>La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l'acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.</p>

## ACCONTO IRAP 2022

Il versamento dell'acconto IRAP 2022 va determinato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES e pertanto lo stesso va versato nella misura del 100%:

- ➔ per i soggetti no ISA:
  - in unica soluzione entro il 30.11.2022;
- ovvero
  - in 2 rate, del 40% e del 60%, rispettivamente entro il 30.6/22.8.2022 (+ 0,40%) e il 30.11.2022;
- ➔ per i soggetti ISA:
  - in unica soluzione entro il 30.11.2022;
- ovvero
  - in 2 rate del 50% ciascuna, rispettivamente entro il 30.6/22.8.2022 (+ 0,40%) e il 30.11.2022;
  - fermo restando che, l'acconto IRAP non è dovuto se l'importo di rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2022 è:

- ➔ non superiore a € 51,65 per i soggetti IRPEF;
- ➔ non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

### Esonero Irap per persone fisiche dal 2022

A decorrere dal 2022, l'art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha previsto l'esonero IRAP per le persone fisiche:

- ➔ esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;
- ➔ esercenti attività di lavoro autonomo. Considerato il riferimento alle "persone fisiche", l'esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

In merito si rammenta inoltre che tale esonero opera:

- ➔ a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e quindi anche in presen-



za di dipendenti/collaboratori e di beni strumentali “rilevanti”;

- ➔ a decorrere dal 2022 e pertanto con riferimento all’IRAP 2022.

## ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022

Per effetto di quanto previsto dell’art. 1, comma 1127, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), dal 2021 l’acconto della cedolare secca va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’acconto 2022 della cedolare secca (21% - 10%) è pertanto dovuto in misura pari al 100%

dell’imposta dovuta per il 2021. A tal fine si rammenta che nel mod. REDDITI 2022 PF è presente il quadro LC riservato alla “Determinazione della cedolare secca”, nel quale:

- ➔ per determinare se l’acconto è dovuto/non dovuto e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all’importo di rigo LC1, campo 5 “Differenza”;
- ➔ l’ammontare dell’acconto 2022 da versare va esposto a rigo LC2.

Anche per la cedolare secca dovuta dai soggetti ISA, se il versamento va effettuato in 2 rate, le stesse sono di pari importo (50% ciascuna).

Rigo LC1, campo 5	Acconto cedolare secca 2022
Non superiore a € 51,65	Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2022. L’importo da versare è pari al 100% di rigo LC1, campo 5. Versamento in 2 rate pari al:
Soggetti no ISA	40% di rigo LC1, campo5, entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40%; 60% di rigo LC1, campo 5, entro il 30.11.2022.
Superiore a € 257,52	Versamento in 2 rate pari al:
Soggetti ISA	50% di rigo LC1, campo 5, entro il 30.6/22.8.2022 + 0,40%; 50% di rigo LC1, campo 5, entro il 30.11.2022.

Come sopra accennato, in caso di:

- ➔ applicazione della cedolare secca dal 2022 , non è dovuto l’acconto 2022 per la cedolare secca ed è possibile “ridurre” l’acconto IRPEF;

- ➔ fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2022, non è dovuto l’acconto IRPEF 2022 per gli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto 2022 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento dell’acconto 2022 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale/orizzontale) i crediti a sua disposizione.

Verticale	Si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2021 a credito con la prima rata dell’acconto IRPEF 2022), senza necessità di utilizzare il mod. F24.
Orizzontale	Si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2021 a credito con saldo IRAP 2021 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti a Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l’utilizzo del mod. F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- ➔ è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES/IRPEF, IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. Tale limite è elevato a € 20.000 per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio 2021 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio 2020 e 2021 pari a 8,5;
- ➔ la compensazione per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata soltanto successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale;

- ➔ sia i soggetti titolari di partita IVA che i “privati” devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24, indipendentemente dall’importo;
- ➔ non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegata alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA/privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono pertanto essere così sintetizzate.

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a debito” senza compensazione	Privato	Modello cartaceo Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 con saldo “a zero”	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)
Mod. F24 “a debito” con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 “a debito” con compensazione di “altri” crediti (ad esempio, contributi previdenziali)	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)

## COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, si rammenta che nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne.

“importi a credito compensati”

Ammontare del credito utilizzato in compensazione

“anno di riferimento”

Periodo d’imposta cui si riferisce il credito

“codice tributo”

Codice del versamento a saldo dell’imposta per la quale è scaturito il credito/codice tributo specifico del credito utilizzato.

Se il tributo è rateizzabile, nella colonna “rateazione/regione/provincia/mese rif.” va indicato “0101”.

## Codici tributo utilizzabili

Per il versamento degli acconti in esame i codici tributo da utilizzare sono i seguenti.

Importo da versare	Codice tributo	Importo da versare	Codice tributo
Acconto IRPEF (2°/unica rata)	4034	Acconto imposta sostitutiva regime mini-mi (2°/unica rata)	1794
Acconto IRES (2°/unica rata)	2002	Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2°/unica rata)	1791
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (2°/unica rata)	2019	Acconto cedolare secca (2°/unica rata)	1841
Acconto IRAP (2°/unica rata)	3813	Acconto IVIE (2°/unica rata)	4045
		Acconto IVAFE (2°/unica rata)	4048

## RAVVEDIMENTO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, applicando, eventualmente, la modalità "parziale".

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra l'1.12 e il 14.12.2022.
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 15.12 e il 30.12.2022.
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 31.12.2022 e il 28.2.2023.
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione.
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento.

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dall'1.1.2022 sono fissati nella misura dell'1,25%.



## Fringe Benefit 2022 - chiarimenti dell'Agazia delle Entrate

Con circolare n.35 del 2022 l'Agazia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'innalzamento del limite massimo dei Fringe Benefit ad € 600,00 ed alla sua tassazione in caso di superamento.

Il Decreto Aiuti-bis modifica per il periodo d'imposta 2022 la disciplina dei fringe benefit:

- ➔ include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- ➔ innalza da € 258,23 ad € 600,00 il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit.

Con la circolare in esame l'Agazia chiarisce alcuni aspetti riguardo le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-bis:

- 1) In merito al rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, l'Agazia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Per eventuali controlli, sull'inclusione delle utenze sopra descritte tra i fringe benefit, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa.

- 2) Per quanto riguarda la tassazione in caso di superamento della soglia di € 600,00 del fringe benefit, l'Agazia chiarisce che la deroga prevista dall'art 12 del Decreto Aiuti-bis riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie dei fringe benefit, senza comportare quindi alcuna modifica al regime di tassazione in caso di superamento.

Per cui nel caso in cui, in sede di conguaglio, il

valore di fringe benefit del lavoratore superi la soglia di esenzione di 600,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto.

## Differito al 1° dicembre il termine per le comunicazioni di Lavoro Agile

Il Ministero del Lavoro con nota del 25 ottobre 2022, differisce l'adempimento di comunicazione di lavoro agile al 1° dicembre 2022.

La nota prevede che "per poter consentire ai soggetti obbligati ed abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto Legge n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l'adempimento fissato al 1° novembre si intende differito al 1° dicembre 2022".

I soggetti abilitati possono fare domanda per l'attivazione della modalità massiva REST, a riguardo il Ministero precisa che è necessario inoltrare una richiesta tramite il form disponibile nell'Urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità comunicate dal D.M. n. 149/2022.

## Bonus € 150,00 nella busta paga del mese di Novembre 2022

L'Inps con circolare del 17 ottobre 2022 invia le istruzioni applicative del bonus una tantum di € 150,00 previsto dal Decreto Aiuti ter.

L'indennità di € 150,00 spetta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nel mese di Novembre 2022 non superiore ad € 1.538,00.

Il bonus spetta anche nei casi in cui la retribuzione risulti azzerata da eventi tutelati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quali ad esempio congedi parentali, cigo/cigs o Fondi di solidarietà.

Oltre a essere lavoratore subordinato occorrono altri due requisiti ai fini dell'erogazione del bonus:

- ➔ non essere titolari dei trattamenti pensioni-

stici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;

- ➔ non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per cui, per poter ricevere l'indennità, il lavoratore è tenuto a presentare, al datore di lavoro, una dichiarazione attestante quanto sopra.

Si specifica che l'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Inoltre in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale spetta l'intero importo di € 150,00.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza nel mese di Novembre 2022, se presenti i requisiti di cui sopra, sarà il datore di lavoro ad erogare l'indennità una tantum di € 150,00.

Laddove tali lavoratori non rientrino nel caso di cui sopra, possono fare domanda diretta all'Inps, per l'erogazione dell'indennità, se in possesso dei seguenti requisiti:

- ➔ nel 2021 devono avere svolto la prestazione lavorativa per almeno 50 giornate;
- ➔ nel 2021 non devono avere avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti, superiore a 20.000€.

L'erogazione dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare direttamente in sede di denuncia contributiva mensile.

## **Modalità di regolarizzazione - bonus di € 200,00 lavoratori dipendenti**

L'Inps, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, comunica i casi e le modalità del recupero dell'indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori che non l'hanno ricevuta nel mese di Luglio 2022.

In particolare l'indennità spetta anche per i lavoratori laddove la retribuzione nel mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati dall'Istituto. Tra tali eventi rientrano: i congedi, le sospensioni dal rapporto di lavoro dovute ad ammortizzatori sociali, l'aspettativa sindacale che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di

aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Si chiarisce, ulteriormente, che l'indennità in esame spetta anche ai lavoratori che, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in virtù di un abbattimento totale della contribuzione.

Inoltre nel caso in cui i lavoratori abbiano reso la dichiarazione tardiva e quindi non avessero percepito l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto ad averla, i datori di lavoro potranno provvedere ad erogare l'indennità, tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

## **Novità su congedi parentali, straordinari e permessi L. 104/1992**

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 105/2022 che è entrato in vigore il 13 agosto 2022 recante disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In data 6 settembre 2022 è inoltre intervenuto anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 9550 fornendo specifici chiarimenti.

## **CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO - Art. 1-2-10**

*Il padre lavoratore dipendente (pubblico e privato), dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare in via anche non continuativa.*

L'INL precisa che il congedo spetta anche in caso di morte perinatale del figlio, in caso di adozione o affidamento e durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Le giornate di congedo vengono retribuite con una indennità a carico dell'INPS pari al 100% della normale retribuzione e passano a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo.

In caso di fruizione del congedo, per il padre, per tutta la durata del congedo stesso e fino al com-

pimento di un anno del bambino, vige il divieto di licenziamento.

All'atto delle dimissioni entro l'anno di vita del bambino, sempre in caso di fruizione del congedo, al padre lavoratore spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, la NASPI ed ogni altro trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento e non è tenuto a dare il preavviso.

Il diritto viene attivato attraverso una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita e sulla base della data presunta del parto, con l'indicazione del giorno o dei giorni nei quali si intende fruire del congedo: la contrattazione collettiva può stabilire condizioni di miglior favore anche in relazione al tempo della richiesta.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di rifiuto o di ostacoli al suo riconoscimento, scatterà per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 516 a 2582 Euro.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del congedo di maternità obbligatorio della madre invece, comporta sanzioni penali con l'arresto fino a 6 mesi.

## CONGEDO PARENTALE - Art. 2

Con la nuova disciplina spettano i seguenti periodi di congedo parentale:

- ➔ la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- ➔ il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- ➔ entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il periodo massimo indennizzabile al 30% è ele-

vato a 9 mesi (prima 6) tra entrambi i genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino (prima 6 anni). Nella base di calcolo dell'indennità rientrerà ora anche il rateo di tredicesima e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al dipendente come già avviene per la maternità obbligatoria.

Al genitore solo (compreso il genitore con affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337-quater c.c.), sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi indennizzabili (sia per genitore solo che per entrambi i genitori) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (prima fino a 8 anni), è possibile ricevere l'indennità in caso di reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Allo stesso modo, per i genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1 Legge 104/1992) che hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, è dovuta l'indennità pari al 30% per tutto il periodo del prolungamento.

Le precedenti disposizioni valgono anche in ogni caso di adozione, dal momento dell'ingresso in famiglia del minore e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La nuova formulazione della norma prevede che i periodi di congedo vengano computati nell'anzianità di servizio e non comportino riduzioni per la maturazione di ferie, riposi, tredicesima mensilità.

La richiesta andrà presentata 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.

## CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 COMMA 5 D.LGS 151/2001 - Art. 2

Ai fini del congedo in esame, sono stati parificati al coniuge la parte dell'unione civile convivente e il convivente di fatto, di cui all'art. 1 comma 36 della Legge 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità.

E' stato inoltre previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni dalla richiesta (prima 60 giorni) e che la convivenza possa essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

---

## **PERMESSI LEGGE 104/1992 ARTICOLO 33 - Art. 3**

Tra i beneficiari di tali permessi sono stati ricompresi anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto.

Viene inoltre prevista la possibilità di fare richiesta di tale diritto anche a più soggetti per assistenza alla stessa persona con disabilità grave da fruire, sempre nel limite di tre giorni mensili, alternativamente tra di loro.

## **MATERNITA' DELLE LAVORATRICI AUTONOME E LIBERE PROFESSIONISTE**

Con il Decreto in esame, viene introdotto il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, anche per i due mesi antecedenti la data presunta del parto, limitatamente ai casi di "gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

## **CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI**

I lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

## **CONGEDO PARENTALE GESTIONE SEPARATA**

Per i genitori iscritti alla gestione separata vi è la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento pre-adoptivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Per la richiesta dei congedi oggetto del succitato decreto, siamo in attesa dell'aggiornamento informatico dell'INPS per la presentazione delle domande.

I congedi sono però fruibili secondo le nuove regole a far data 13 agosto 2022, previa comunicazione al datore di lavoro o al committente con le tempistiche indicate sopra e successiva regolarizzazione delle domande sul sito dell'INPS con le modalità che verranno comunicate dall'Istituto con apposita circolare.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

**Noleggio senza conducente: nuova comunicazione in Questura**

Il legislatore con il D.L. 4 ottobre n. 113 ha introdotto, per finalità di prevenzione del terrorismo, l'obbligo, per gli esercenti delle imprese di noleggio dei veicoli senza conducente, di comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il car sharing. La comunicazione dei dati deve essere contestuale alla stipula del contratto di noleggio e, comunque, effettuata con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Le società di noleggio con più agenzie sul territorio nazionale si occuperanno della trasmissione per conto delle proprie sedi secondarie, unità locali, filiali e/o agenzie collegate, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie. Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata CaRGOS raggiungibile all'indirizzo <https://cargos.poliziadistato.it> Per potersi abilitare al portale, le imprese dovranno presentare alla Questura della provincia in cui hanno sede legale, un'apposita domanda per ottenere le credenziali di accesso.

**Paolo Liverani**

***liverani@confartigianato.fo.it***

## TASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>5,799%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>6,749%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>8,149%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>9,699%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>5,649%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>6,549%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>7,699%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>9,699%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>3,799%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>4,299%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>5,649%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>6,549%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>8,149%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>9,699%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>5,649%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>6,549%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>7,699%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>8,899%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>3,799%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>4,299%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>5,199%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>6,299%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>4,399%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>5,099%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>6,099%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>6,799%</b>